



Comune di Trentinara

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

Legge 16 giugno 1927, n. 1766
Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332
Legge Regionale 17 marzo 1981, n. 11
Legge 08 agosto 1985, n. 431
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I

UTENTI E BENI D'USO CIVICO

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - Disciplina | pag. 1 |
| Art. 2 - Competenza territoriale | pag. 1 |
| Art. 3 - Titolarità | pag. 1 |
| Art. 4 - Tipologia degli usi civici | pag. 1 |
| Art. 5 - Norme di gestione degli Usi Civici | pag. 2 |

TITOLO II

USO CIVICO DEL LEGNATICO

| | |
|-------------------------------|--------|
| Art. 6 - Raccolta della legna | pag. 4 |
| Art. 7 - Legna da lavoro | pag. 4 |
| Art. 8 - Norma di rinvio | pag. 5 |

TITOLO III

USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

| | |
|---|---------|
| Art. 9 - Osservanza di Leggi, regolamenti e prescrizioni | pag. 6 |
| Art. 10 - Esercizio del pascolo | pag. 6 |
| Art. 11 - Soggetti ammessi alla fida | pag. 6 |
| Art. 12 - Domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo | pag. 7 |
| Art. 13 - Rilascio dell'autorizzazione alla fida pascolo | pag. 7 |
| Art. 14 - Tipologia capi di bestiame | pag. 8 |
| Art. 15 - Divieto di pascolo | pag. 8 |
| Art. 16 - Compiti del Responsabile del Procedimento | pag. 10 |
| Art. 17 - Licenza, carico e durata del pascolo | pag. 10 |
| Art. 18 - Fida altrui | pag. 11 |
| Art. 19 - Custodia del bestiame | pag. 11 |
| Art. 20 - Produttività dei pascoli | pag. 11 |
| Art. 21 - Importo fida pascolo | pag. 12 |
| Art. 22 - Eventuale graduatoria fida | pag. 12 |
| Art. 23 - Norme di rinvio | pag. 13 |

TITOLO IV

USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONdARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

| | |
|---|---------|
| Art. 24 - Finalità | pag. 14 |
| Art. 25 - Divieti di raccolta | pag. 14 |
| Art. 26 - Prodotti secondari | pag. 14 |
| Art. 27 - Soggetti ammessi alla raccolta | pag. 15 |
| Art. 28 - Raccolta dei prodotti secondari subordinata ad autorizzazione | pag. 15 |
| Art. 29 - Turnazione della raccolta | pag. 16 |
| Art. 30 - Limiti di raccolta | pag. 16 |
| Art. 31 - Condizioni di raccolta | pag. 17 |
| Art. 32 - Segnaletica | pag. 18 |
| Art. 33 - Norma di rinvio | pag. 18 |

TITOLO V

SANZIONI

| | |
|---|---------|
| Art. 34 - Vigilanza | pag. 19 |
| Art. 35 - Tipologia di sanzioni | pag. 19 |
| Art. 36 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative | pag. 20 |
| Art. 37 - Proventi delle sanzioni | pag. 21 |

TITOLO VI

MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE ED ALIENAZIONE DEI TERRENI

| | |
|---|---------|
| Art. 38 - Aree soggette a mutamento di destinazione d'uso | pag. 22 |
| Art. 39 - Aree del demanio civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge | pag. 23 |
| Art. 40 - Richiesta di alienazione | pag. 23 |
| Art. 41 - Destinazione delle somme | pag. 24 |
| Art. 42 - Termini per la stipula del contratto | pag. 24 |
| Art. 43 - Individuazione del notaio | pag. 24 |
| Art. 44 - Agevolazioni fiscali | pag. 25 |

TITOLO VII

TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA

| | |
|------------------------------------|---------|
| Art. 45 - Coltivazione delle terre | pag. 26 |
| Art. 46 - Divieto di coltivazione | pag. 26 |
| Art. 47 - Superfici coltivabili | pag. 27 |
| Art. 48 - Canone annuale | pag. 27 |

TITOLO VIII

CONSUETUDINE DI IMPIANTARE O INNESTARE ALBERI NELLE TERRE CIVICHE

| | |
|--|---------|
| Art. 49 - Alberi in comune godimento | pag. 28 |
| Art. 50 - Condizioni della coltivazione dei castagneti da frutto | pag. 28 |
| Art. 51 - Sanzioni | pag. 28 |

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

| | |
|------------------------------------|---------|
| Art. 52 - Modifiche | pag. 30 |
| Art. 53 - Norma generale di rinvio | pag. 30 |
| Art. 54 - Entrata in vigore | pag. 30 |

TITOLO I
UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Art. 1 - Disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Trentinara, in particolare sui terreni assegnati alla Categoria **"A" - terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente** - nel Decreto Commissariale di assegnazione terre a categoria del 23.12.1935.
2. Esso s'iscrive nella normativa sancita nelle leggi regionali n. 11 del 17.03.1981, n. 11 del 07.05.1996 nonché nella legge n. 1766 del 16.06.1927 e nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26.02.1928.

Art. 2 - Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e delle leggi della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati.
2. Nelle allegate ***" Tabella 1 "*** - ***" Tabella 2 "*** e ***" Tabella 3 "*** del presente regolamento sono indicati in forma prospettica i dati catastali dei terreni del Comune di Trentinara assoggettati ad uso civico ed assegnati alla predetta categoria ***"A"*** di cui all'articolo precedente .

Art. 3 - Titolarità

1. All'esercizio degli Usi Civici del Comune di Trentinara, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti stabilmente nello stesso, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

Art. 4 - Tipologia degli usi civici

1. Gli usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Trentinara sono:
 - a) il legnatico;
 - b) il pascolo;
 - c) la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche.

2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera di Giunta Comunale, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi Civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R. n. 11 del 17.03.1981 e dell'art. 46 del R.D. n. 332 del 1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari e colturali, nonché al sostegno delle attività agro-industriali delle imprese cooperative attualmente costituite.

Art. 5 - Norme di gestione degli Usi Civici

1. Gli Usi Civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalle leggi regionali n. 11 del 07.05.1996 e n. 11 del 17.03.1981, previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.
2. Compatibilmente con le norme di legge che regolano la partecipazione in società dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in esecuzione dell'art 6 della L.R. 17.03.1981, n. 11, il Comune di Trentinara per la gestione delle terre collettive preferirà la concessione ad imprese cooperative.
3. L'Amministrazione diventerà socio dell'impresa cooperativa conferendo come sua quota capitale terre demaniali ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
4. La partecipazione del Comune all'impresa cooperativa, sarà finalizzata all'ingresso della stessa di giovani interessati allo sviluppo dell'agricoltura ed in particolare ai giovani produttori muniti di requisiti di professionalità previste dalle norme comunitarie e nazionali a sostegno della giovane imprenditorialità agricola.
5. L'ente destinerà agli scopi della cooperativa la quota dei propri utili e parteciperà anche in sede accordo interistituzionale a piani e programmi nei limiti degli obiettivi e dei vincoli finanziari stabiliti dalla legge.

6. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nei progetti di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.
7. Le modalità di raccolta e di esercizio degli Usi Civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale in linea con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

TITOLO II
USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 6 - Raccolta della legna

1. L'uso civico del legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art.11 della legge n. 1766 del 16.06.1927.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra, ritraibile della ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e della chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite, e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per i piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni, previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia Locale del Comune di Trentinara o dal personale dell'Amministrazione comunale.
7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune di Trentinara della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

Art. 7 - Legna da lavoro

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente, la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purché abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art.15.

Art. 8- Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'Allegato C della L.R. 11/1996 come modificato dal Decreto del Presidente della G.R. Campania n. 387 del 16.06.2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003) ed a quanto disposto con il D. Lgs. n. 156 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.

TITOLO III

USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art. 9 - Osservanza di Leggi, regolamenti e prescrizioni

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Economico dei beni silvo-pastorali del Comune di cui all'art. 10 della L.R. n. 11 del 07.05.1996, l'esercizio al pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C della L.R. del 07.05.1996 n. 11 come modificato dal DPGR 16.06.2003 n°387.

Art. 10 – Esercizio del pascolo

1. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal Decreto richiamato nel precedente art. 1, in virtù dell'art. 11 della legge n. 1766 del 16.06.1927.
2. Tale esercizio, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C della L.R. 07.05.1996 n. 11 come modificato dal DPGR 16.06.2003 n. 387 articoli. 45 e 46 nonché nel Piano di Assestamento Forestale.
3. L'estensione della superficie pascoliva del Comune di Trentinara è di complessivi 276,01 ettari dei quali 255,13 di pascoli e incolti e 20,88 ettari di radure, così come individuati nel Piano di Assestamento Forestale dell'Ente decennio 2016/2025, in fase di approvazione definitiva, tutti gravati da uso civico.

Art. 11 - Soggetti ammessi alla fida pascolo

1. Il diritto di pascolo è consentito a tutti i cittadini che si trovano nella posizione di imprenditore agricolo a titolo principale, di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL, che ne fanno richiesta al Comune dietro l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 12 – Domande di autorizzazione all’esercizio del pascolo

1. Le domande di autorizzazione all’esercizio del pascolo devono essere inoltrate al Comune entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno. Le domande che perverranno oltre tale termine saranno sottoposte all’accettazione del Responsabile del servizio.
2. Il richiedente mediante il modello di domanda “Fida Pascolo”, debitamente predisposto dall’Ente, dovrà:
 - a. Dichiarare le proprie generalità;
 - b. Dichiarare di trovarsi nella posizione di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto o d’imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all’ASL;
 - c. Dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età e sistemi di identificazione;
 - d. Allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - e. Dichiarare la località e/o il comparto richiesto;
 - f. Dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi ad assolvere ai seguenti adempimenti:
 - Esibire, su richiesta del personale addetto al controllo, il registro di stalla ed il certificato sanitario veterinario del bestiame ammesso al pascolo;
 - Esibire la ricevuta di pagamento della fida annuale;
 - Dichiarare di impegnarsi a pagare l’eventuale conguaglio prima dell’inizio dell’esercizio dell’anno successivo;
 - Marchiare il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori.

Art. 13 – Rilascio dell’autorizzazione alla fida pascolo

1. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, sulla base di quanto previsto nel Piano di Assestamento Forestale, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.
2. A tutti gli allevatori di bestiame autorizzati al pascolo verrà consegnata, previa presentazione

della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale incaricato del controllo.

3. La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.
4. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo; entro gli stessi termini si provvede all'aggiornamento, della stessa, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo, nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R.D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e, in ogni caso, prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo.
5. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite per il miglioramento dei beni di uso civico.
6. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti effettuati oltre i termini stabiliti dal precedente comma 4.

Art. 14 - Tipologia capi di bestiame

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:
 - a. i bovini;
 - b. i cavalli, i muli, gli asini;
 - c. le pecore e le capre.
2. Il pascolo delle capre è vietato su tutte le superfici a bosco (art. 45, lettera "f" del DPGR n. 387 del 16 giugno 2003).

Art. 15 - Divieto di pascolo

1. L'esercizio del pascolo è vietato:
 - a. sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e di sviluppo;
 - b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con decreti di Giunta Regionale;
 - c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale; limitatamente ai soprassuoli

delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art. 10 comma 1, Legge 353/2000);

- d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'Autorità Forestale;
 - e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
 - f. sui pascoli in miglioramento o a riposo, per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
 - g. nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellame fino alla giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di m. 3,00 nel caso di pascolo con animali equini e bovini;
 - h. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo;
 - i. nelle aree attrezzate per fini ricreativi;
 - j. per gli ovini e caprini in luoghi posti a distanza inferiore a mt. 500 dagli insediamenti abitativi e dai corsi d'acqua. Il pascolo è ammesso in siti appositamente autorizzati;
 - k. nei boschi cedui dal bestiame ovino per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio.
2. Qualora, per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si renda necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto del precedente comma, può essere consentito il solo passaggio degli animali, su tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale, che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.
3. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue:
- a. Il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende.
 - b. È vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali.
4. Il mancato rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti costituisce pascolo abusivo. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo, commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:

- a. Da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
 - b. Da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
 - c. Da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino
5. Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal Responsabile del Procedimento all'atto della concessione della fida pascolo.

Art. 16 - Compiti del Responsabile del Procedimento

1. Il responsabile del procedimento, di concerto con la Comunità Montana territorialmente competente e con l'U.O.D. – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, provvederà annualmente a :
 - a) stabilire entro il 1° Aprile, i comparti pascoli da assegnare agli aventi diritto per il completo soddisfacimento dei loro bisogni d'uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascoli che hanno bisogno di ricostituzione o di lavori di miglioramento;
 - b) stabilire le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo;
 - c) i pascoli da destinare, in caso d'esuberanza, all'affitto.
2. Il responsabile del procedimento ha il compito di giudicare, per quanto di sua competenza, sulle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 17 – Licenza, carico e durata del pascolo

1. La licenza di pascolo è concessa per anni 5 ed è soggetta al rinnovo annuale su richiesta della parte.
2. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale nella concessione di fide pascolo occorrerà rispettare un limite di carico massimo unitario, stabilito in **1 U.B.A. per ettaro** di superficie a pascolo, mentre, nell'ambito delle formazioni boscate il limite è pari ad **1 U.B.A. ogni cinque ettari** di superficie boscata, considerato il ridotto valore pabulare e la maggiore fragilità di tali contesti.
3. Ai fini del rispetto del limite di carico massimo stabilito al comma precedente, si applicano i seguenti coefficienti:
 - b. Ovini e caprini = 0,15

- c. Bovini (età compresa tra 6 mesi e 2 anni) = 0,60
 - d. Altri Bovini (età superiore a 2 anni) = 1,00
 - e. Equine (età superiore a 6 mesi) = 1,00
4. Il pascolo tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio; al di sopra degli 800 metri dal 16 maggio al 30 settembre.

Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dai terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni di uso civico interessati, salva diversa disposizione sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

Art. 18 – Fida altrui

1. E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 15 del presente regolamento.
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio e il divieto di fida propria per anni due.

Art. 19 - Custodia del bestiame

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba strame, letame e legna secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 120 di bestiame ovino.

Art. 20 - Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori demaniali è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in provincia di Salerno.
2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'Amministrazione comunale

secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei territori.

Art. 21 – Importo fida pascolo

1. La fida è fissata dall'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R.D. n. 332 del 26.02.1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabilito al precedente art. 13.

Art. 22 - Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali
 - a. essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
 - b. essere proprietario e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
 - c. versare in condizioni economiche disagiate;
 - d. non aver commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio;
 - e. non aver usufruito di pascoli per il maggior numero di anni consecutivi.
2. Qualora vi siano più richiedenti per il pascolo della stessa località e/o comparto, il responsabile del procedimento, convocati i richiedenti, procederà all'assegnazione mediante pubblico sorteggio.

Art. 23- Norme di rinvio.

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L.R. n. 11 del 17.03.1981 e ss.mm.ii., nella L.R..08.08.1985, n. 431 compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs 03.04.2006 n. 156 e ss.mm.ii., e nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C, della L.R. n. 11 del 07.05.1996 come modificato dal DPGR n. 387 del 16.06.2003,

TITOLO IV

USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

Art. 24 - Finalità

1. Il Comune disciplina con presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

Art. 25 - Divieti di raccolta

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelle attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad enti con finalità di ricerca.
3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi ai sensi art. 8 comma 1 e 2 dell'Allegato "C" della L.R. n. 11/96 come modificato dal Decreto del Presidente della G.R. della Campania n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).
4. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco (art.8 c. 2 dell'Allegato "C" della L.R. 11/96 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

Art. 26 - Prodotti secondari

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco, e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'art. 28:
 - a) Funghi ipogei (tartufi);
 - b) Funghi epigei;
 - c) Muschi;
 - d) Fragole;

- e) Lamponi;
- f) More di rovo;
- g) Bacche di Ginepro e sue parti;
- h) Origano;
- i) Timo;
- j) Mirto;
- k) Asparagi selvatici;
- l) Vischio;
- m) Semi di piante forestali;
- n) Cardi;
- o) Bacche di vitalbe;
- p) Cime di vitalbe;
- q) Piante di pungitopo e loro cime;
- r) Piante di Erica e parti di essa;
- s) Felci;
- t) Semi;
- u) Strame e terriccio;
- v) Piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse;
- w) Piante di alloro e sue parti;
- x) Rosmarino e tutte le essenze aromatiche;
- y) Campioni di roccia e fossili.

Art. 27 - Soggetti ammessi alla raccolta

1. L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali del Comune di Trentinara può essere effettuata solamente dai cittadini residenti, nativi ed affini ai quali risultino titolati di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

Art. 28 - Raccolta dei prodotti secondari subordinata ad autorizzazione

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche e dello stesso strame dei cittadini non appartenenti alle categorie di cittadini di cui all'articolo precedente.
2. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga, può autorizzare alla raccolta anche altre persone fisiche non residenti previo rilascio di un permesso a pagamento così come sarà stabilito da apposito Regolamento specifico da adottare. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza e ad opere di miglioramento.

3. Per quanto riguarda le quantità concesse e le relative tariffe dei permessi si farà riferimento al Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali da adottare dal Comune di Trentinara.

Art. 29 - Turnazione della raccolta

1. Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il comune potrà, con apposita ordinanza del sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente Regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.
2. Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza, potrà vietarne la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è compromessa da avverse condizioni dell'andamento: stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base d'apposite segnalazioni dell'Autorità Forestale.

Art. 30 - Limiti di raccolta

1. I cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultano titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Trentinara, potranno raccogliere quotidianamente i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art 1021 del codice civile, nel rispetto delle disposizioni previste dalla L.R. n. 8 del 24.07.2007, dalla L.R. n 13 del 20.06.2006, dal Regolamento n. 3 del 24.07.2007 e comunque in misura non superiore ai seguenti valori:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) funghi ipogei (tartufi) | Kg 0,300 |
| b) funghi epigei (commestibili e non) | Kg 3,000 |
| c) muschi | Kg 2,000 |
| d) fragole | Kg 1,000 |
| e) lamponi | Kg 0,500 |
| f) more di rovo | Kg 0,500 |
| g) bacche di Ginepro | Kg 0,500 |
| h) origano | nr. 200 aste floreali |
| i) timo | Kg 0,200 |
| j) mirto | Kg 1,500 |
| k) asparagi selvatici | Kg 1,500 |
| l) vischio | nr. 1 ramo fruttifero |

| | |
|--|--|
| m) semi di piantine forestali | nei limiti di cui all'art. 18 Allegato C della L.R. n. 11/1996 |
| n) cardi | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| o) bacche di corniolo | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| p) cime di vitalba | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| q) piante di pungitopo e loro cime | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| r) piante di erica e parti di essa | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| s) felci | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| t) semi | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| u) strame e terriccio | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| v) piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| w) piante di alloro e sue parti | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| x) rosmarino e tutte le essenze aromatiche | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |
| y) campioni di roccia e fossili | nei limiti fissati dall'art. 1021 del C. C. |

Art. 31 - Condizioni di raccolta

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli piante officinali o aromatiche o parti di loro.
2. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi silvo-colturali per la durata di anni 5 (cinque) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che s'istaurano tra gli organi radicali delle piante e di funghi.
3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto:
 - a) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - b) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
 - c) raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - d) porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;

- e) raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
- f) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero o la cortecchia erbosa del terreno.

Art. 32 - Segnaletica

1. Il Comune di Trentinara provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente Regolamento, di tabelle di divieto di raccolta.
2. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

Art. 33 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative alla raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la Provincia di Salerno.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 34 – Vigilanza

1. Il Comune organizza e coordina l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività
2. Il controllo sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale di Polizia Locale del Comune di Trentinara, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione Forestale ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura;
3. La vigilanza è altresì esercitata dal personale autorizzato dalla Regione Campania e degli altri Enti e ai quali il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Art. 35 - Tipologia di sanzioni

1. La violazione delle norme previste dal presente Regolamento, se non comporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) la violazione delle norme di cui all'art. 6 comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00;
 - b) La violazione delle norme di cui all'art. 10 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida. Sono fatte salve le sanzioni penali.
2. Le violazioni delle norme previste per la raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle piante officinali aromatiche e dello strame comportano le seguenti sanzioni:
 - a) esercizio della raccolta da parte di cittadino non residente senza autorizzazione valida: da € 150,00 ad € 450,00;
 - b) mancato porto di tesserino per i non residenti: da € 3,00 ad € 15,00;
 - c) uso di tesserino e/o autorizzazione altrui o contraffatta o alterata: da € 50,00 ad € 300,00, fatte salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali per tutte le fattispecie ivi considerate;
 - d) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona, fino al 50% di

eccedenza: da € 5,00 ad € 30,00;

- e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 25,00 ad € 150,00.
3. Per le sanzioni amministrative non previste nel presente Regolamento, salvo per i reati per i quali si procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 36 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio dove l'illecito è stato commesso.
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente Regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione, mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori attraverso versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale - Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo, ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Il compimento dei sotto indicati illeciti amministrativi comporta la confisca dei prodotti raccolti, ove non ne sia dimostrata la legittima provenienza:
 - a) Raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona con eccedenza superiore al 50%;
 - b) Violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite nell'art. 35 del presente Regolamento;
 - c) Esercizio della raccolta nelle zone interdette.
4. In conformità a quanto prescritto dalla L 24.11.1989, n.689, la confisca si riferisce al prodotto della violazione; pertanto dovrà farsi valutazione caso per caso.
5. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente; in caso di violazione alle altre disposizioni si procederà alla confisca di tutto il raccolto.
6. In ogni caso il confiscato verrà distrutto in loco ovvero consegnato ad enti ed istituti di beneficenza. Per i funghi la consegna in beneficenza dovrà essere preceduta da controllo micologico da parte della competente autorità sanitaria.
7. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente Regolamento sono quelle previste dalla legge n. 689 del 24.11.1981 e dalla L.R. n.11

del 10.01.1983.

Art. 37 - Proventi delle sanzioni

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione comunale ed impiegate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 10.01.1983,n. 11.

TITOLO VI

MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE ED ALIENAZIONE DEI TERRENI

Art. 38 - Aree soggette a mutamento di destinazione d'uso

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato in modo irreversibile la originaria destinazione agro-silvo-pastorale ovvero quelle per le quali i Piani contenenti gli indirizzi generali per l'uso del territorio ovvero i Piani operativi di valenza sovra comunale ovvero i Piani urbanistici, regolarmente approvati ai sensi della vigente normativa, ne hanno previsto la possibilità di un diverso uso (ad esempio: edificatorio, residenziale, produttivo, estrattivo, turistico) possono essere oggetto di richiesta di alienazione a favore di privati da inoltrarsi da parte del Comune alla Regione Campania, ove ne sia stato favorevolmente valutato l'interesse pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 17.03.1981, n. 11, tenuto conto del valore di mercato e di quello desumibile da specifiche disposizioni di legge.
2. Parimenti le terre gravate da usi civici utilizzabili per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico da parte del Comune o di altri Enti pubblici possono essere oggetto di mutamento temporaneo di destinazione con obbligo, per quanto possibile, del ritorno all'antica destinazione allorquando la relativa esigenza sia terminata.
3. Le istanze per i mutamenti definitivi o temporanei, di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dagli art. 12 della legge 16.06.1927, n.1766; art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 1, della L.R. 17.03.1981, n. 11.
4. La procedura è quella indicata nella Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 368 adottata nella seduta del 23 marzo 2010, di attuazione delle direttive nella L.R. 13 ottobre 2008 n. 13 di recepimento del Piano Territoriale regionale e nelle eventuali successive.
5. Il valore del bene come citato nel precedente comma 1 costituirà oggetto di parere di congruità da rendersi dalla competente Agenzia delle Entrate e sarà vincolato ai sensi dell'art. 24 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.
6. Nei casi di richiesta di alienazione di terre che hanno mutato l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, al fine di assicurare al patrimonio collettivo la primitiva consistenza in conformità al principio di cui alla legge n. 97/1994 "Nuove disposizioni per le zone montane", il Comune può proporre alla Regione Campania l'estensione dell'uso civico su appezzamenti di pari natura ed entità, appartenenti al patrimonio comunale disponibile, a compensazione dei terreni per i quali si richiede l'alienazione.

Art. 39 - Aree del demanio civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge

1. Le terre gravate da uso civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione, e quelle che già siano state dichiarate tali dal Commissario per la liquidazione degli usi civici nel Decreto di assegnazione a categoria del demanio civico comunale possono essere alienate ai sensi dell'art 39 del R.D. 26.02.1928,n. 332.
2. Il Comune dovrà farne richiesta alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art.10, comma 1, della L.R. 17.03.1981,n.11, con motivata deliberazione che indichi l'interesse pubblico prevalente per la collettività, allegandovi dettagliata perizia demaniale atta soprattutto a stimare il capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del precedente articolo e secondo le modalità del successivo art. 42.
3. In ogni caso la consistenza della residua massa demaniale dovrà salvaguardare il libero godimento dell'uso civico da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 40 - Richiesta di alienazione

1. L'alienazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni inseriti nell'elenco e/o facenti parte dell'allegato "A" del presente Regolamento, esclusivamente per l'intera quota, con istanza in carta libera da produrre al Comune di Trentinara, corredata dai seguenti documenti, in originale o copia conforme all'originale:
 - a) consultazione per particella rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Salerno dalla quale si rilevino tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;
 - b) mappa catastale rilasciata dal predetto Ufficio della/e particella/e interessata/e;
 - c) tipo di frazionamento, ove necessario, redatto da tecnico abilitato a cura e spese dell'occupatore della particella per la quale si chiede l'alienazione.
2. I richiedenti devono assumersi tutti gli obblighi relativi al versamento del prezzo di alienazione, degli oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito demaniale, delle imposte di registro, trascrizione e voltura catastale.
3. Il comune si assume l'obbligo della verifica della conformità dello stato di fatto del terreno a quanto risulta nella predetta mappa.

Art. 41 - Destinazione delle somme

1. Le somme rinvenenti dei beni di uso civico, individuate in apposito Capitolo di Bilancio con vincolo di destinazione, vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 24 della L. 16.06.1927, n. 1766, per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (imboschimenti a scopo ambientale, miglioramento dei boschi esistenti, viabilità rurale, ecc) o comunque ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
2. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'acquisto di nuove terre da vincolare agli usi civici al fine di mantenere integro il patrimonio collettivo.

Art. 42 - Termini per la stipula del contratto

1. In via ordinaria il rogito deve avvenire entro due mesi (60 giorni consecutivi naturali) dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita, previa autorizzazione della Regione Campania ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. 17.03.1981, n.11.
2. Qualora l'acquirente dichiari nel preliminare di compravendita di voler procedere alla conclusione del contratto in tempi più lunghi, il termine massimo è stabilito in nove mesi (270 giorni consecutivi naturali) dalla sottoscrizione del preliminare stesso.
3. In tal caso, il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal sessantunesimo giorno. L'immissione in possesso avverrà successivamente alla sottoscrizione del rogito.

Art. 43 - Individuazione del notaio

1. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicarne al Comune di Trentinara, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data concordata per la stipula, il nominativo ed il recapito dello studio del pubblico ufficiale.
2. Qualora l'acquirente decida di non avvalersi della facoltà di cui sopra, l'Amministrazione comunale si avvarrà del proprio Segretario autorizzato a ricevere i contratti di cui il Comune è parte che procederà al rogito in forma pubblico-amministrativa.
3. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, trascrizione e voltura, restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente.

Art. 44 - Agevolazioni fiscali

1. Per tutti gli interventi indicati nel presente regolamento valgono, per quanto ad essi riferibili, tutte le agevolazioni fiscali mantenute dalla vigente normativa in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale (legge 695 del 1981 la cui validità, successivamente all'entrata in vigore delle nuove aliquote di tali imposte previste dall'art. 10 del D.Lgs. 14.03.2011, è stata ripristinata dalla legge 23.06.2014, n. 89).

TITOLO VII

TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA

Art. 45 - Coltivazione delle terre

1. Particolari aree di terreno appartenente al demanio libero possono essere interessate da opere di conservazione e restauro ambientale consistenti in attività agricole e/o forestali. Per la relativa realizzazione e per la gestione il Comune deve inoltrare alla Regione Campania richiesta di mutamento di destinazione, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. n° 11 del 17.03.1981.
2. Le suddette istanze restano disciplinate: dall'art. 12 della legge n. 1766 del 16.06.1927; dall'art. 41 del R.D. n. 332 del 26.02.1928 e dall'art. 10, comma 3, della L.R. n. 11 del 17.03.1981 nonché da quanto disposto dalla sopra menzionata delibera di G.R. Campania n. 368 del 23.03.2010.
3. Ogni cittadino in possesso dei requisiti previsti nell'avviso pubblico può fare richiesta di concessione temporanea di un terreno per il quale l'originaria destinazione risulti mutata per effetto delle attività indicate nel comma precedente. Tale concessione sarà effettuata a titolo di fitto ed avrà durata massima novennale rinnovabile secondo le procedure sopra indicate. Sarà data priorità ai giovani imprenditori agricoli ai quali potranno essere riservate agevolazioni nella corresponsione del canone di concessione. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto rogato dal Segretario Comunale o da altro Pubblico Ufficiale e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuale determinato dagli uffici preposti, che verrà aggiornato sulla base dei coefficienti di rivalutazione ISTAT pubblicati sino alla data di scadenza della concessione.
4. Tra i requisiti necessari per ottenere la concessione, che devono essere divulgati con avviso pubblico, rientrano il possesso della qualifica di coltivatore diretto o di piccolo imprenditore agricolo ai sensi delle norme contenute nel Codice Civile e nelle Leggi Speciali.

Art. 46 - Divieto di coltivazione

1. E' vietata la coltivazione delle terre quando:
 - a) sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
 - b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione del suolo ai fini dell'alienazione ai privati;

- c) trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati, dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
- d) siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere pubblico interesse;
- e) trattasi di aree boscate.

Art. 47 - Superfici coltivabili

1. La superficie trasformata a coltura agraria è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dall'Amministrazione, previa delibera, all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dall'impresa agricola familiare, mentre resta vietato l'affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi estranei all'impresa.
3. Il terreno coltivato può essere recintato con l'osservanza delle norme di attuazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Art. 48 - Canone annuale

1. L'Amministrazione comunale, nel disciplinare l'utilizzo del terreno a coltura agraria, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione ex art. 20 legge 16.06.1927, n. 1766, ispirandosi ai criteri di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla produzione e alla difesa dell'ambiente, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 42 e segg. del R.D. 26.02.1928, n. 332.
2. Il canone è aggiornato periodicamente dall'Amministrazione in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.
3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono diritto alla concessione.
4. Ogni due anni l'Amministrazione provvede alla revisione delle concessioni assegnate e valuta obiettivamente le eventuali variazioni da apportare.

TITOLO VIII

CONSUETUDINE DI IMPIANTARE O INNESTARE ALBERI NELLE TERRE CIVICHE

Art. 49 - Alberi in comune godimento

1. Ai sensi dell'art. 23 del R.D. n 332/1928, comma 1, gli alberi siti sulle terre comuni restano nel godimento degli attuali possessori senza possibilità di sostituzione di quelli falliti, fatta salva la possibilità di piantare nuove piante su terreno ad uso civico così utilizzandolo e valorizzandolo come da destinazione, con l'obbligo del pagamento di un canone annuale da stabilirsi dalla Regione.
2. Per effetto dalle succitata norma, la quale, così come sancito dalla giurisprudenza (C. di S. sent. n. 4634/2011 depositata in data 03.08.2011), non prevede una distinzione tra piante in uso civico e piante in affitto, gli attuali possessori degli alberi di castagno la cui produzione sia destinata in tutto o in parte a scopo industriale restano nel relativo godimento in cambio del pagamento di un canone annuale da stabilirsi dalla Regione.
3. E' fatto salvo, in ogni caso, su tutte le terre comuni l'esercizio del diritto di raccogliere la flora spontanea ed i prodotti secondari del bosco da parte degli aventi diritto secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 50 - Condizioni della coltivazione dei castagneti da frutto

1. La coltivazione deve essere finalizzata alla tutela forestale ed al miglioramento produttivo del castagneto da frutto in sintonia con le prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale e nel rispetto delle misure di conservazione previste da Rete Natura 2000.
2. L'esecuzione di tutti gli interventi sugli impianti deve essere dettagliatamente comprovata mediante regolare documentazione contabile e fiscale da conservarsi nella sede aziendale e da esibirsi su richiesta degli agenti autorizzati al controllo.

Art. 51 - Sanzioni

1. L'inadempimento del pagamento del canone annuale ovvero l'accertata violazione delle prescrizioni e/o misure indicate nel precedente articolo, comportano la revoca del godimento, con avviso alla Regione, nonché l'eventuale richiesta di danni da parte del Comune.

2. Per le infrazioni rilevate dal Corpo Forestale dello Stato e dagli altri agenti di polizia giudiziaria si applicano, secondo i casi, le sanzioni previste dal R.D.L. n 3267/1923 e succ., dalla L.R. Campania n. 11/1996 e ss.mm.ii., dalle norme in materia di tutela e salvaguardia paesaggistica ed ambientale e dal codice penale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Modifiche

1. Per la modifica del presente Regolamento, è richiesta la maggioranza qualificata dei consiglieri comunali prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 53 – Norma generale di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel testo del presente Regolamento valgono tutte le norme europee, nazionali e regionali che concernono la materia oltre a quelle contenute nella Legge 16.06.1927, n. 1766, nel R.D. 26.02.1928, n. 332, nella L.R. 17.03.1981, n. 11, nella Legge 06.12.1991, n. 394 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 12 comma 3 (Piano del Parco), nel vigente Piano Forestale Generale approvato dalla Regione Campania in conformità alle linee di programmazione forestale contenute nel D. Lgs. n. 227/2001 e richiamate nella L.R. n. 14 del 24.07.2006 recante modifiche ed integrazioni alla L.R. 07.05.1996 n. 11 e nelle disposizioni che saranno emanate in materia dalla stessa Regione ed alle quali il presente Regolamento dovrà conformarsi.

Art. 54 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ogni contraria disposizione Comunale emanata in materia, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per la esecuzione della legge 16.06.1927 n. 1766 approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332, e dagli artt. 64 e segg. del DPR 24.07.1977, n. 616.